



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Comando Polizia Locale

Via Repubblica, 3 – 10066 Torre Pellice (TO)

Tel. 0121 953064 Fax 0121 520016

polizialocale@comunetorrepellice.it

protocollo@pec.comunetorrepellice.it

RATEAZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

COS'È

Il Codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, con l'art. 202-bis recante "Rateazione delle sanzioni pecuniarie" prevede che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore ad euro 200,00, che versino in condizioni economiche disagiate, possano richiedere al Comando procedente la ripartizione del pagamento in rate mensili.

CHI NE HA TITOLO E QUANDO SI PRESENTA L'ISTANZA

L'istante, per averne titolo, deve corrispondere alla persona fisica indicata nel verbale quale responsabile della violazione, ovvero persona fisica solidalmente obbligata. Il verbale immediatamente contestato, ovvero notificato in seguito, deve prevedere il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria. L'istanza di rateazione presentata da soggetto che non ne abbia titolo verrà ritenuta inammissibile e non produrrà alcun effetto previsto ex art. 202-bis C.d.S. L'istanza di rateazione delle sanzioni pecuniarie e la relativa documentazione dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale. Potrà essere consegnata a mani, personalmente dall'interessato presso il Comando della Polizia Locale, o spedita per posta con lettera raccomandata al seguente indirizzo: Comando Polizia Locale, via Repubblica, 3 – 10066 Torre Pellice (TO) ovvero trasmessa via pec al segreteria@comunetorrepellice.it

(Nei casi anzi detti – ai fini dell'osservanza perentoria e tassativa dei termini temporali sanciti dalla legge – farà fede la data di consegna, spedizione o trasmissione dell'istanza e dei relativi documenti).

A COSA SI RINUNCIA

La presentazione dell'istanza implica la rinuncia implicita ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto, di cui all'articolo 203 C.d.S., e di ricorso al Giudice di pace, di cui all'articolo 204-bis C.d.S.

COSA COMPORTA LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA?

Dalla data di presentazione dell'istanza, e fino alla data di notifica dell'eventuale provvedimento di rigetto, è temporaneamente sospeso il termine di 60 giorni previsto per il pagamento in misura ridotta. Il piano rateale

eventualmente delineato in seguito all'accoglimento dell'istanza terrà conto, oltre agli importi a titolo di sanzione pecuniaria, delle somme a titolo di spese di procedimento e notifica.

CHI PUÒ CHIEDERE LA RATEAZIONE DELLE SANZIONI?

Può avvalersi della facoltà di rateazione delle sanzioni pecuniarie chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

COME SI DIMOSTRANO LE CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE?

Per dimostrare le condizioni economiche disagiate dell'istante e dei familiari conviventi (ove esistano) occorre una autodichiarazione dello stato di famiglia. Inoltre l'interessato e gli eventuali familiari conviventi devono esibire, ciascuno, la documentazione comprovante il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dall'ultima dichiarazione, ovvero la certificazione ISEE del reddito complessivo dell'interessato e degli eventuali familiari conviventi, compilata dai soggetti abilitati.

QUANTO TEMPO È NECESSARIO PER SAPERE SE L'ISTANZA È STATA ACCOLTA O RESPINTA?

Entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il Comando della Polizia Locale adotterà il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso senza esito il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intenderà respinta.

COME SI VIENE A SAPERE SE L'ISTANZA È STATA ACCOLTA O RESPINTA?

Se non diversamente specificato, la notificazione all'interessato del provvedimento di accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi previsti nel piano di rateazione, ovvero la notificazione all'interessato del provvedimento di rigetto, è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201 C.d.S.

COSA ACCADE SE L'ISTANZA DI RATEAZIONE VIENE ACCOLTA?

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, il Comando della Polizia Locale dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000,00, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000,00, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000,00.

COME SI PAGANO LE RATE?

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100,00. Nella prima rata vengono conteggiate anche le spese di notifica e quelle di procedimento. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al

tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Le rate previste potranno essere pagate, alle scadenze indicate nell'atto amministrativo che accoglie l'istanza di rateazione ex art. 202-bis C.d.S., con i bollettini PagoPA forniti.

COSA ACCADE SE NON SI PAGANO LE RATE?

Il Comando della Polizia Locale provvederà alla verifica del pagamento di ciascuna rata.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateazione.

Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203 C.d.S., cioè il verbale per il quale era stata accolta l'istanza di rateazione diventerà titolo esecutivo per la riscossione coatta della sanzione amministrativa pecuniaria, di un importo pari alla metà del massimo edittale stabilito dalla legge.

Le rate eventualmente già pagate saranno trattenute dall'Amministrazione in acconto, a valere sulla somma interamente dovuta.

COSA ACCADE SE L'ISTANZA NON È ACCOLTA?

In caso di rigetto dell'istanza vengono ripristinati i termini temporali precedentemente sospesi per l'istruttoria ed il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, oltreché delle somme a titolo di spese di notifica ed accertamento, dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di notificazione del relativo provvedimento. Se scaduto il trentesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento di rigetto il pagamento in misura ridotta non è avvenuto si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203 C.d.S.

SONO PREVISTE VERIFICHE SU CIÒ CHE SI DICHIARA?

Il sopra citato Ufficio, nell'ambito del procedimento stesso, effettuerà o farà effettuare, in base ai criteri fissati dal Responsabile dell'Ufficio, di concerto con il proprio Dirigente, le opportune verifiche sulle autocertificazioni e/o dichiarazioni presentate dagli istanti per dimostrare le condizioni di particolare disagio economico a presupposto e fondamento della richiesta di ripartizione del pagamento in rate mensili ex art. 202-bis C.d.S. in quanto – a mente dell'art. 21 L. 241/1990 - in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Per quanto sopra, la firma dell'interessato apposta sull'istanza deve essere autenticata dal pubblico ufficiale che la riceve, ovvero allegando al documento una fotocopia fronte-retro di un documento in corso di validità che comprovi l'identità certa del dichiarante.

COSA SUCCEDA SE CI SONO ERRORI E/O OMISSIONI NELLA DOMANDA E NEI DOCUMENTI?

L'errata, parziale o incompleta compilazione dell'istanza e/o la mancanza o irregolarità della documentazione richiesta a corredo, motiva e comporta il rigetto dell'istanza. La richiesta di rateazione ex art. 202-bis C.d.S. deve essere conforme ed avere gli stessi contenuti indicati nell'apposito modello previsto.

COSA SI PUO FARE SE L'ISTANZA È RESPINTA?

Avverso il provvedimento di rigetto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica.

A CHI POSSO CHIEDERE SE NON HO CAPITO?

Per ogni ulteriore informazione o richiesta di chiarimento, l'interessato dovrà rivolgersi, in orario d'apertura al pubblico, al Comando della Polizia Locale.

Eventuali richieste di informazioni potranno altresì essere trasmesse all'indirizzo e-mail poliziale@comunetorrepellice.it

Spett. POLIZIA LOCALE DI TORRE PELLICE

....., li

OGGETTO: Istanza di rateizzazione di sanzione pecuniaria.

Il sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____) il _____ residente a _____ (____) Via _____ n. _____
recapito telefonico n° _____ //-----

- trasgressore
- obbligato in solido/proprietario
- delegato da:

Dopo aver preso visione delle condizioni connesse alla rateizzazione delle sanzioni per violazioni alle norme del Codice Della Strada;

RIVOLGE ISTANZA

Al Sig. Sindaco di Torre Pellice al fine di ottenere la rateizzazione della sanzione pecuniaria riferita al S.P.V. n° _____ del _____ notificato in data _____ trovandosi in presenza di situazione economica disagiata.

Si allega a tal fine:

- Copia del S.P.V o ordinanza ingiunzione;
- Autocertificazione attestante lo stato di famiglia;
- Dichiarazione redditi per persone fisiche;
- Copia di documento dell'istante;

Confidando in un benevolo accoglimento della presente e restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo distinti saluti.

IL/LA RICHIEDENTE

.....

N. B. al momento della consegna dell'istanza, questa deve essere corredata di tutti i documenti su indicati, eventuali atti integrativi richiesti, dovranno essere trasmessi a questi uffici non oltre i tempi preventivamente concordati.